

ASSOCIAZIONE "BLU ALIKE" ASD A.P.S."

STATUTO

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione denominata "BLU ALIKE" ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.P.S.", di seguito anche solo "Associazione".

2. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS.

3. L'Associazione è riconosciuta dal CONI

4. L'Associazione ha la sede legale in Largo Messico n.15 nel comune di Roma, in provincia di Roma. Eventuali variazioni di sede possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive, nonché allo Statuto e ai regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva a cui intende affiliarsi e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari adottati da questi ultimi a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.

ART. 2 (Finalità e attività)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale, sportivo e ricreativo in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con lo scopo di:

1) promuovere verso i propri associati ed a terzi, lo svolgimento di attività che apportino crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;

2) promuovere la diffusione dell'attività sportiva per tutti per il benessere psicofisico, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente e le istituzioni educative sociali e sanitarie;

3) promuovere e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

4) promuovere iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili, di persone con disagio sociale e persone appartenenti ad altre categorie fragili curandone, anche in collaborazione con altri enti, la formazione personale e professionale per agevolarne l'inserimento nella società,

5) promuovere il rispetto del principio di pari opportunità per garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne;

6) promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare il paesaggio e la salute dell'ambiente, favorendone la conoscenza e la tutela.

2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Al fine di perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

- a. promuovere e diffondere la pratica di ogni attività sportiva dilettantistica e di ogni attività motoria sportiva compresa l'attività didattica, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva nei confronti prevalentemente di soggetti con ritardi psico-motori, affetti dalla sindrome di Down e altri soggetti affetti da patologie similari e/o disabilità intellettivo-relazionali;
- b. promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità;
- c. promuovere, sviluppare e valorizzare lo sport come strumento di uguaglianza, opportunità e possibilità di trasferire i valori acquisiti attraverso lo sport, nella vita;
- d. favorire il miglioramento del benessere psico-fisico, lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative, l'equilibrio, la coordinazione, la propriocezione, la conoscenza del proprio corpo nel tempo e nello spazio;
- e. proporsi come luogo di incontro, di aggregazione, di collaborazione, di condivisione, di rispetto delle regole e degli altri, di impegno, di sostegno, di scambio reciproco di esperienze, di conoscenza ed avvicinamento alla "diversità" come possibilità di essere "abili diversamente" nonché come opportunità di comprendere e vedere la disabilità con occhi diversi, non come limite alla vita ma "essere vita" in modo semplicemente diverso;
- f. affermare e rafforzare la cultura all'inclusione, della solidarietà, dell'amicizia, della lealtà e delle pari opportunità tra persone con e senza disabilità;
- g. favorire l'emersione e lo sviluppo di figure professionali "integrate".

Inoltre, intende promuovere varie attività tra cui:

- consentire la pratica sportiva in forma "integrata" favorendo il reciproco apprendimento, la vicendevole assistenza e cooperazione e lo "spirito di squadra" tra persone "normodotate" e con disabilità intellettive, relazionali e sindrome di Down;

- promuovere percorsi di formazione rivolti ad atleti ed ex atleti, con disabilità o meno, finalizzati a consentire lo sviluppo di professionalità e favorire l'inclusione in ambito sportivo e lavorativo, al fine di vivere e crescere attraverso lo sport;

- organizzare manifestazioni e incontri quali ad esempio gare, stage, dibattiti, lezioni, eventi, prove pratiche, allenamenti, raduni, meeting e conferenze sul tema dello sport e dell'integrazione;

- costruire e organizzare squadre di nuoto sincronizzato in forma integrata, allenate da istruttrici "integrate", ed estendere tale modello in altre discipline sportive anche perseguendo le finalità della

partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni sportive e non;

- avanzare proposte agli enti sportivi e pubblici per un'adeguata programmazione sportiva in forma integrata sul territorio;

- promuovere e gestire, in proprio o attraverso altri organismi, palestre, impianti e strutture sportive polifunzionali, centri estivi ed invernali, campus di allenamento e formazione, gite e trasferte, il tutto con finalità sportive, culturali e ricreative, turistiche e del tempo libero in forma integrata;

- organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo e del tempo libero;

- pubblicare, riprodurre, stampare e diffondere riviste, filmati e divulgare mediante qualsivoglia supporto analogico o digitale, anche la futura invenzione e diffusione, qualunque genere di contenuti connessi agli scopi sopra indicati;

- proporre alle scuole la partecipazione a corsi di avviamento al nuoto sincronizzato, o altre discipline sportive, in forma integrata e in cui la guida tecnica e l'assistenza siano fornite in forma integrata o da figure professionali specializzate nel consentire l'esercizio dell'attività sportiva in forma integrata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione esercitasse attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Associati)

1. Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono, altresì, aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dall'interessato. È deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato dal Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla

presentazione della domanda.

5. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

8. La qualifica di associato si perde per:

– recesso con effetto allo scadere dell'anno;

– mancato pagamento della quota sociale;

– decesso;

– esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

9. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

10. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione senza limiti e discriminazioni;

- esercitare il diritto di voto in Assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 1 mese sul libro soci;

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti;

- controllare l'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;

- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;

- nel caso in cui il Socio sia minorenne, il suo diritto di voto è espresso da chi ne esercita la responsabilità genitoriale sul medesimo

3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- osservare le norme interne dell'Associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;



- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di Volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il Volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli Operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della Legge Provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia Autonoma di Bolzano e di cui all'Articolo 55-bis della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia Autonoma di Trento.

6. Ai fini del presente Codice non si considera Volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo Settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

ART. 6 (Organi sociali)

- Sono Organi Sociali:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- L' Organo di Controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- L' Organi di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 7 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti da almeno 1 mese sul libro degli associati.

2. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

3. È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

5. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

6. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

7. L'Assemblea Ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

8. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9. La modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, l'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto o delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

13. L'Assemblea Ordinaria:

- elegge tra gli associati il Presidente dell'Associazione;

- elegge e revoca tra gli associati e non associati i componenti del Consiglio e l'Organo di Controllo, ove previsto e quando obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, se presentato;

- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;

- approva l'eventuale Bilancio Sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo Decreto Ministeriale;

- approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

14. L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

15. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il Presidente e il Vice-Presidente, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'Atto Costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

4. Nel caso di cessazione della carica di un Consigliere per dimissioni, decadenza, decesso, il Consiglio Direttivo è integrato nella composizione con il primo dei candidati non eletti in regola con la quota sociale annuale.

5. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

7. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- nomina il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il Segretario e il Tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli Associati;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;

- Procede annualmente alla procedura di affiliazione alle Federazioni e/o altri Enti di promozione sportiva.
 - Procede annualmente alla trasmissione dell'elenco degli Associati.
 - Verifica che i regolamenti interni vengano emanati nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni e/o altri Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.
 - individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto e le propone all'Assemblea;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
8. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario sono conservati agli atti.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, eletti dall'Assemblea.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi e comunque nel rispetto dello statuto;
 - decesso.
4. Compete al Presidente:
 - presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - sovrintendere alle attività dell'Associazione;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati dagli associati;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:

- la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la cura della tenuta e l'aggiornamento dei Libri Sociali.

2. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:

- la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
- l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- la predisposizione del Bilancio preventivo (se necessario) e consuntivo che il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Organo di controllo)

1. L'Organo di Controllo è nominato, in via monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

3. L'Organo di Controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del Bilancio del terzo anno.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Organo di revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del CTS ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e lasciti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo Decreto Ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativo Decreto Ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Bilancio)

1. L'Esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio d'Esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 15 Novembre di ogni anno.

3. Il Bilancio di Esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni del Consiglio ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

4. I Bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il Consiglio deposita il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il Bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

6. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'Art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito Internet il Bilancio Sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15 (Libri sociali)

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati;
- il libro dei Verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei Verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi Sociali;
- Il Registro dei Volontari.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.



DATA

11/01/24

ALESSIA LUCCHINI

Alessia Lucchini

ELISA FILARDO

Elisa Filardo

MADDALENA MARIA CASA

Maddalena Maria Casa

